



Comune di Marta---Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)

Tel. 0769187381 – Fax 0761873828

Sito web www.comune.marta.vt.it

Regolamento per la disciplina dello svolgimento del mercato settimanale

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114)

(Legge Regionale 18 novembre 1999 n.33)

(Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 24.07.2013

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche di tipo A (con posteggio, mercato settimanale) nel Comune di Marta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 1, lettera a) e b) della Legge Regionale n.33 del 18/11/1999.

Il presente regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Il mercato si svolge settimanalmente nel giorno di giovedì e durante lo svolgimento di quest'ultimo è fatto assoluto divieto su tutto il territorio del Comune di esercitare il commercio su Aree Pubbliche di tipo B, vendita itinerante, relativamente a merce di qualsiasi genere e di qualsiasi natura.

Articolo 3

Sono istituiti n.32 posteggi, che occupano un'area complessiva di circa mq.1391, la cui superficie e dislocazione risulta dalla planimetria allegata (all.1 e all.2) e dalla quale risulta l'esatta ubicazione dei posti assegnati distinti per settore:

n.3 posteggi riservati a produttori agricoli

n. 5 posteggi settore alimentare

n. 24 posteggi settore non alimentare.

Articolo 4

A norma dell'art. 4 del D.Lgs.vo 228/2001 sono istituiti n.3 posteggi riservati ai produttori agricoli che effettuano la vendita di prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda e in possesso della relativa segnalazione certificata di inizio attività.

Per l'assegnazione di tali posteggi valgono le stesse norme stabilite per gli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche.

Il posteggio n.26 riservato a produttore agricolo, attualmente assegnato al settore non alimentare (fiori e piante), potrà in caso di subentro tra produttori agricoli, essere

trasformato in settore alimentare. In caso di nuova assegnazione verrà prioritariamente concesso all'attività di produttore agricolo per la vendita fiori e piante e solo nel caso in cui non vi siano richieste sarà concesso all'attività p. a. settore alimentare.

Articolo 5

I posteggi sono dati in concessione decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Articolo 6

E fatto assoluto divieto di occupare spazi non compresi nella planimetria allegata al presente regolamento.

Articolo 7

La direzione del mercato è affidata al Responsabile del SUAP comunale, che provvederà ad attivare gli atti necessari per un armonico sviluppo del mercato.

L'Ufficio di Polizia Locale, avvalendosi del proprio personale cura la sorveglianza e il regolare svolgimento del mercato stesso.

Articolo 8

Qualora il mercato settimanale del giovedì ricada nel giorno:

- di festività Nazionale
 - in cui sono previste fiere
 - di festeggiamenti di manifestazioni storiche, culturali e religiose
- il mercato viene anticipato al primo giorno feriale.

Articolo 9

Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita all'interno dei posteggi concessi ed esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm 60. Il tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri 2 e può sporgere di metri 1 oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre entro lo spazio del posteggio concesso.

Articolo 10

I posteggi saranno concessi secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.40 L. 33/99 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003.

Articolo 11

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa comunicazione documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento al cedente e al subentrante verranno riconosciuti i diritti del cedente.

Il subentro può avvenire solo su posteggi appartenenti allo stesso settore (alimentare o non alimentare), dislocate come nella planimetria allegata.

Il subingresso è sempre subordinato alla verifica dei regolari pagamenti cosap effettuati dal cedente.

Articolo 12

L'Ufficio di Polizia Locale cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio e sono registrate le loro presenze annuali. In altro registro, tenuto dallo stesso Ufficio sono annotati gli operatori che anche se non concessionari di posteggio, sono presenti per la spunta.

Articolo 13

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del canone di concessione di suolo pubblico come stabilito dall'apposito regolamento.

Gli spuntisti provvederanno al pagamento della tariffa vigente ai sensi del relativo regolamento, nei giorni di presenza.

Articolo 14

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro le ore 7,30, perde per quel giorno, il diritto al medesimo e sempre per quel giorno il posteggio può essere utilizzato da altro operatore utilmente collocato in graduatoria previa autorizzazione, anche verbale, dell'Ufficio di Polizia Locale che provvederà all'assegnazione del posteggio in base alla maggiore anzianità di presenze, ciò anche per i posteggi riservati ai produttori agricoli.

Articolo 15

L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

L'allestimento delle attrezzature di vendita per i titolari di posteggio deve iniziare entro le ore 7,45.

Entro le ore 14,00 il posteggio in concessione dovrà essere lasciato libero.

Articolo 16

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione. In caso di cessione, anche parziale non autorizzata del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza aver diritto a rimborsi o altro.

Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore, può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati e purché non si ravvisino motivi ostativi di carattere igienico sanitario.

Gli operatori interessati dovranno rivolgere domanda scritta con firma congiunta al Responsabile Suap del Comune che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull' Autorizzazione.

Articolo 17

Al fine di assicurare l'igiene pubblica e consentire un agevole espletamento delle operazioni di pulizia da parte degli operatori comunali, si dispone che alla fine della giornata lavorativa di giovedì dedicata al mercato settimanale, tutti i commercianti assegnatari di posteggio pubblico, conferiscano tutti i rifiuti prodotti dall'attività commerciale negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti nelle immediate vicinanze dell'area.

Articolo 18

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato ai venditori di musicassette, CD, radio ecc. ed a coloro che effettuano la vendita mediante "illustrazione della merce" è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni, a condizione che il volume rientri nei limiti di moderazione, senza recare disturbo alle attività limitrofe.

Articolo 19

Costituisce condizione di concessione di posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'onere da parte dell'operatore di lasciare pulita l'area utilizzata.

Articolo 20

Nel mercato è consentita la vendita di tutte le merci, fatta eccezione per i generi vietati dalle leggi in materia.

Articolo 21

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti refrigerati, congelati o surgelati è consentito solo se garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza, o mediante allacciamento alla rete elettrica.

Articolo 22

Gli operatori del mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti al banco di vendita;
2. a non occupare più spazio di quanto assegnato;

3. a tenere esposta, in modo ben visibile, la concessione del posteggio;
4. a sgombrare l'area entro l'orario stabilito;
5. a informare tempestivamente l'Ufficio di Polizia Locale di ogni assenza per malattia;
6. a trasmettere all'Ufficio commercio ogni variazione societaria;
7. a non effettuare le vendite fuori degli spazi assegnati;
8. a non ospitare nel proprio posteggio altri operatori;
9. a rispettare le norme del presente Regolamento, della L.R. Lazio n. 39/99 e del D.Lgs.vo n. 114/98 leggi riguardanti il commercio;
10. a rispettare le norme vigenti riguardo la pubblicità dei prezzi;
11. di consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, copia del DURC o Regolarità Contributiva dell'impresa, qualora venga inserito tra le norme regolamentari regionali.

Articolo 23

La concessione decade per:

1. cause previste dall'art. 44 della [L.R. n. 33/99](#);
2. ripetute violazioni alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
3. comportamento particolarmente scorretto del venditore nei confronti del cliente e/o funzionari addetti alla sorveglianza;
4. non aver tenuto convenientemente pulito il posteggio;
5. mancato pagamento per una intera annualità del dovuto COSAP;
6. non aver consegnato, qualora previsto, il certificato DURC nei tempi previsti dall'art. 22.

Articolo 24

Il presente atto abroga ogni altra disposizione contraria e con esso incompatibile.

Articolo 25


Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114.

Per quanto non espressamente previsto da altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Articolo 26

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuto esecutivo l'atto deliberativo che lo approva.

ALLEGATO 1 PLANIMETRIA



ALLEGATO 2

POST.N.

MQ

1	Alimentare	10x3
2	Alimentare	6x4
3	Produttore agricolo	8x3
4	Alimentare	10x4
5	Non alimentare	8x6
6	Non alimentare	10x5
7	Alimentare	10x5
8	Non alimentare	8x6
9	Non alimentare	10x5,5
10	Non alimentare	10x5
11	Non alimentare	10x5
12	Non alimentare	10x7
13	Non alimentare	11x5
14	Non alimentare	8x5
15	Non alimentare	8x4
16	Non alimentare	11x6
17	Non alimentare	11x5
18	Non alimentare	11x4,5
19	Non alimentare	8x5
20	Non alimentare	8x5
21	Non alimentare	8x5
22	Non alimentare	10x4
23	Non alimentare	8x5
24	Produttore agricolo	6x3,5
25	Non alimentare	9x5
26	Produttore agricolo	7x4
27	Alimentare	10x5
28	Non alimentare	7x5
29	Non alimentare	10x6
30	Non alimentare	8x4
31	Non alimentare	8x5
32	Non alimentare	8x5